

# Assicurazione Tutela Legale per la circolazione stradale

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo – Aggiornamento 07/2019

Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: "ARAG Circolazione Protetta Flotte 5.0 v.5"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

Questo prodotto assicura nei casi sotto indicati la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale e le Perdite Pecuniarie per il rischio relativo alla decurtazione punti della patente di guida.



### Che cosa è assicurato?

#### LINEA ARGENTO E ORO:

- ✓ Richiesta di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale
- ✓ Controversie contrattuali per presunte inadempienze proprie o della controparte
- ✓ Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale.
- ✓ Dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale
- ✓ Anticipo cauzione penale fino a € 15.000 in caso di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale
- ✓ Assistenza dell'interprete in caso di interrogatorio e/o di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale.
- ✓ Opposizione avverso sanzioni amministrative di ritiro, sospensione, revoca della patente irrogato in seguito ad incidente stradale

#### LINEA ORO PLUS (oltre alle garanzie elencate sopra):

- ✓ Difesa penale per delitti dolosi connessi ad incidente stradale
- ✓ Controversie contrattuali con Compagnie di Assicurazioni Infortuni.

#### LINEA PLATINO (oltre alle garanzie elencate sopra):

- ✓ Opposizione avverso sanzioni amministrative di ritiro o sospensione della patente in caso di furto del veicolo, furto della targa o clonazione della targa
- ✓ Indennità autoscuola
- ✓ Indennità zero punti

La polizza prevede diversi massimali a seconda della Linea di prodotto. I massimali si intendono per sinistro e senza limite annuo: € 11.000, € 20.000, € 30.000.

Sono previsti specifici massimali per alcune garanzie: € 100.000 per la Richiesta di risarcimento danni e € 50.000 e € 100.000 per la Difesa penale colposa per i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime.



### Che cosa non è assicurato?

- \* conducente non abilitato alla guida del veicolo (o del natante), il mezzo usato in difformità da immatricolazione, il mezzo usato per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sul certificato o licenza di navigazione, il mezzo non coperto da regolare assicurazione obbligatoria RC
- \* controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto
- \* violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;
- \* fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI
- \* veicolo non omologato
- \* conducente che rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool

L'elenco è esemplificativo. L'elenco completo delle esclusioni è nelle condizioni di assicurazione.



### Ci sono limiti alla copertura?

- ! La polizza prevede il valore in lite € 200 per controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali.
- ! E' prevista una carenza di 90 giorni per le vertenze contrattuali, periodo durante il quale la polizza non opera per questo tipo di vertenze.

L'elenco è esemplificativo. L'elenco completo dei limiti di copertura è nelle condizioni di assicurazione.



### Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre per le vertenze contrattuali per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.
- ✓ L'assicurazione ti copre in tutte le altre ipotesi per i casi assicurativi insorti in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, si trovi in questi territori.
- ✓ L'assicurazione ti copre limitatamente al rischio della navigazione da diporto e della giacenza in acqua del natante da diporto la garanzia vale entro i limiti geografici del mare Mediterraneo compreso tra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura del Canale di Suez, nonché nelle acque interne dei Paesi Europei.
- ✓ L'Assicurazione non ti copre invece per i casi assicurativi che insorgono fuori dai suddetti limiti territoriali.



### Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.



### Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza e al rinnovo della stessa. Puoi chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio di 4%, con un importo minimo di € 5 comunque acquisito.

In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.

Puoi pagare il premio tramite Bonifico Bancario o Postale, Assegno Bancario, Circolare o Postale non trasferibile, Bollettino di Conto Corrente Postale, Vaglia Postale, Contante, carte di credito e di debito.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio e gli eventuali accessori sono stati corrisposti; in caso diverso è coperto dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.

Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 anno.



### Come posso disdire la polizza?

Se vuoi puoi inviare la disdetta della polizza mediante lettera raccomandata alla Casella Postale 61 - 26100 Cremona (CR) o fax spediti almeno 15 giorni prima della scadenza dell'assicurazione.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere in forma scritta dal contratto mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti o telefax, dando un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso.



# Assicurazione Tutela Legale per la circolazione stradale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: "ARAG Circolazione Protetta Flotte 5.0 v.5"

Ultimo DIP aggiuntivo Danni pubblicato e disponibile Ed. 07/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, branch italiana di ARAG SE - Societas Europaea con sede legale in ARAG Platz, 1, 40472 Düsseldorf (Germania), Società facente parte del Gruppo ARAG. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona, Viale del Commercio, 59, 37135. Tel.: 045 8290411 - Fax: 045 8290449.

Sito internet: [www.arag.it](http://www.arag.it) - E-mail: [arag@arag.it](mailto:arag@arag.it) - PEC: [arag@pec.arag.it](mailto:arag@pec.arag.it)

Iscritta in data 20/08/2012 all'Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento). Soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

## INFORMAZIONI INERENTI ALL'ULTIMO BILANCIO DI ARAG SE APPROVATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2018.

Ammontare complessivo del patrimonio netto: € 451 milioni. Tale importo è calcolato applicando i principi contabili tedeschi (HGB) e la normativa vigente in Germania.

- Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: € 100 milioni;
- Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: € 319 milioni.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile al sito internet <https://www.arag.de/service/infos-und-news/blaetterkataloge/?catalog=arag-se-en-sfcr-2017>.

Importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): € 358 milioni;

Importo del requisito patrimoniale minimo (MCR): € 160 milioni;

Importo dei fondi propri ammissibili a copertura: € 1.196 milioni;

Indice di solvibilità (solvency ratio) al 31 dicembre 2018: 334,1 %. Tale indice, determinato sulla base della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), è dato dal rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili e l'ammontare del Solvency Capital Requirement (SCR), che rappresenta il capitale che deve essere detenuto dall'impresa per assorbire significative perdite inattese e fornire una ragionevole sicurezza agli assicurati.

I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la Compagnia è stata autorizzata dall'Autorità di Vigilanza Assicurativa tedesca (BaFin).

Al contratto si applica la legge italiana.



### Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali concordati con il contraente.

### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

#### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO (Descrizione sintetica dell'opzione e modalità di esercizio)


<b>Riduzione premio per numero rischi assicurati</b>	E' prevista una riduzione tariffaria percentuale variabile in base al numero rischi assicurati totale.
--	--




### Che cosa NON è assicurato?

<p><b>Rischi esclusi</b></p>	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP le prestazioni non sono valide per sinistri relativi:</p> <p>Sezione Tutela Legale</p> <p>Per i natanti da diporto le garanzie non sono valide:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in materia fiscale ed amministrativa;</li> <li>• per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;</li> <li>• per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;</li> <li>• per fatti dolosi delle persone assicurate;</li> <li>• per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;</li> <li>• per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;</li> <li>• nel caso di natante con targa prova, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;</li> <li>• nel caso di natanti con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.92 n. 566)";</li> <li>• nel caso di natante dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il natante non sia guidato dal proprietario o da soggetti autorizzati;</li> <li>• qualora il natante da diporto venga utilizzato per gare o competizioni sportive, compresi i relativi allenamenti, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel regolamento della gara;</li> <li>• nel caso di natante da diporto adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;</li> <li>• in caso di trasporto di persone o cose non effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;</li> <li>• in caso di insufficienza nelle misure e sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione del natante durante la giacenza in acqua;</li> <li>• in caso di controversie derivanti dall'alaggio e varo del natante o dalla giacenza a terra del natante;</li> <li>• per controversie relative a natanti adibiti a servizio pubblico;</li> <li>• per contestazioni e fatti connessi all'immigrazione clandestina;</li> <li>• se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di navigazione sotto l'influenza dell'alcool;</li> <li>• per le vertenze con la Società;</li> <li>• per i casi di adesione a class action;</li> </ul> <p>per vertenze con la Banca che intermedia il presente contratto</p>
<p><b>Rischi esclusi</b></p>	<p>Per i veicoli e le patenti le garanzie non sono valide:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in materia fiscale ed amministrativa;</li> <li>• per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;</li> <li>• per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;</li> <li>• per fatti dolosi delle persone assicurate;</li> <li>• per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;</li> <li>• per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;</li> <li>• se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005;</li> <li>• nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso;</li> </ul>

<b>Rischi esclusi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per le vertenze con la Società;</li> <li>• per i casi di adesione a class action</li> </ul> <p>Sezione Perdite Pecuniarie</p> <p>Le garanzie non sono valide:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in materia fiscale ed amministrativa;</li> <li>• per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;</li> <li>• per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;</li> <li>• per fatti dolosi delle persone assicurate, del conducente o del Contraente;</li> <li>• per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;</li> <li>• per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;</li> <li>• se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005;</li> <li>• per le vertenze con la Società;</li> <li>• per i casi di adesione a class action</li> </ul>
-----------------------	---

	<b>Ci sono limiti alla copertura?</b>
Oltre a quanto indicato nel DIP, l'assicurazione prevede espressamente azioni di rivalsa nei confronti del contraente/assicurato per le somme che la Società abbia sostenute o anticipate, qualora siano state recuperate dalla controparte.	

	<b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b>
<b>Cosa fare in caso di sinistro</b>	<p><b>Denuncia di sinistro:</b> L'assicurato deve tempestivamente denunciare ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui ne abbia conoscenza e comunque nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge. L'assicurato può denunciare i nuovi sinistri tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mail alla casella <a href="mailto:denunce@arag.it">denunce@arag.it</a> utilizzando il modulo presente sul sito <a href="http://www.arag.it">www.arag.it</a></li> <li>• tramite posta ordinaria alla Casella Postale 61 - 26100 Cremona (CR),</li> <li>• al numero di fax +39 045.8290 557.</li> </ul> <p>Per la successiva trattazione dei sinistri (successivi scambi di corrispondenza per sinistri già aperti) invece si possono utilizzare la mail <a href="mailto:sinistri@arag.it">sinistri@arag.it</a>, il fax +39 045.8290 449 e la posta ordinaria alla Casella Postale 61 – 26100 Cremona (CR).</p> <p>La denuncia del sinistro deve pervenire ad ARAG nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto.</p> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> alcune prestazioni possono essere fornite direttamente all'assicurato da periti o legali che collaborano con la compagnia.</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> non ci sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.</p> <p><b>Prescrizione:</b> Il diritto alla denuncia del sinistro si prescrive in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	<p>Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.</p> <p>La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la modifica delle condizioni in corso.</p> <p>Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso</p>

<b>Obblighi dell'impresa</b>	ARAG paga le spese garantite entro 30 giorni da quando è stato definito l'importo dovuto.
------------------------------	---

### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il pagamento deve essere effettuato con i mezzi consentiti dalla normativa vigente; il premio e il massimale possono essere indicizzati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato dall'ISTAT - Istituto Centrale di Statistica di Roma; il premio è adeguato con processo di regolazione del premio; Il premio pagato per l'assicurazione è soggetto all'aliquota di imposta attualmente in vigore, pari al 12,50% del premio annuo per la Sezione di Tutela Legale e del 13,50% del premio annuo per la Sezione di Perdite Pecuniarie (laddove acquistata la linea Platino).</li> <li>- Le modalità di frazionamento del premio e le relative condizioni economiche sono indicate nel DIP.</li> <li>- Non è previsto l'utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing.</li> </ul>
<b>Rimborso</b>	Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere in forma scritta dal contratto mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti o telefax, dando un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso. In ogni caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per un anno.</li> <li>- La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti: durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa; trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi.</li> </ul>
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie di polizza.

### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non è previsto il diritto al ripensamento dopo la stipula.
<b>Risoluzione</b>	Non sono previsti casi di risoluzione del contratto.

### A chi è rivolto questo prodotto?

#### DA PERSONALIZZARE IN SEDE DI EMISSIONE

Il Cliente è la persona giuridica proprietari di un veicolo soggetto ad RCA Obbligatoria.

### Quali costi devo sostenere?

La quota parte retrocessa in media dall'impresa di assicurazione agli intermediari, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'esercizio 2018, è pari al 28,61 % del premio imponibile.

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla funzione incaricata della Società:</p> <p><b>ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Servizio Reclami, Viale del Commercio 59, 37135 – Verona VR, Fax: +39 045.8290499 - Indirizzo di posta elettronica: <a href="mailto:servizio.reclami@arag.it">servizio.reclami@arag.it</a>.</b></p> <p>ARAG è tenuta a fornire una risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, ARAG provvederà direttamente alla loro gestione, entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p>
----------------------------------	--

	Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli altri Intermediari (Banche e Broker) e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull'Intermediario interessato. Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati ad ARAG, la stessa provvederà a trasmetterli all'Intermediario interessato dandone contestuale notizia al reclamante.
<b>All'Autorità di vigilanza</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>  Si ricorda inoltre che ARAG SE ha sede legale in altro Stato membro (Germania) ed opera in Italia in libertà di stabilimento. E' pertanto soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) alla quale possono essere inviati eventuali reclami.
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione (obbligatoria)</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto. Il contratto prevede che la Società ed il Contraente, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, possano demandare la decisione ad un Arbitro.  Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: - all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; - direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a> ), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.**





# Assicurazione Tutela Legale per la circolazione stradale

Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario

Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: "ARAG Circolazione Protetta Flotte 5.0 v.5" Ed.07/2019

## Glossario

Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

**Ad personam:** solo per la persona, a titolo personale.

**Ammenda:** pena pecuniaria stabilita per le contravvenzioni, in contrapposizione alla **multa**, pena pecuniaria prevista per i delitti.

**Anno:** periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.

**Arbitrato:** istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.

**Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assistenza giudiziale:** attività di difesa di un legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.

**Assistenza stragiudiziale:** attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

**Calamità naturale:** lo stato di calamità, è una condizione conseguente al verificarsi di eventi naturali calamitosi di carattere eccezionale che causano ingenti danni alle attività produttive dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Lo stato di calamità naturale viene richiesto dall'ente pubblico territoriale competente (Comune, Provincia, Regione) e poi riconosciuto con decreto ministeriale.

**Carenza:** periodo in cui la polizza non produce effetti Tale periodo intercorre tra il momento della stipulazione del contratto di assicurazione, o dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento se successivo alla stipula, e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall'assicuratore diviene concretamente efficace.

Il periodo di carenza non sarà recuperato alla scadenza della polizza che invece cesserà al decorrere dell'anno dal momento della firma.

**Caso assicurativo:** sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia e/o il giudizio penale - per il quale è prevista l'assicurazione.

**Contributo Unificato:** Imposta di bollo sugli Atti giudiziari - contributo unificato istituito dall'articolo 9 legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dal decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla legge 10 maggio 2002, n. 91, confluito nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con d.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115.

**Costituzione di parte civile:** il soggetto che, all'interno del processo penale, esercita l'azione civile è denominato parte civile. L'azione civile è quella diretta a fare valere la pretesa civilistica al risarcimento del danno. Quindi, i danni risarcibili sono sia quelli patrimoniali, che hanno un contenuto quantificabile in termini economici, che quelli non patrimoniali ovvero denominati danni morali e derivanti dalle sofferenze patite in conseguenza della condotta illecita. L'atto che introduce l'azione civile nel processo penale è l'atto di costituzione di parte civile oppure l'atto di trasferimento in sede penale dell'azione civile, già promossa nella sua naturale sede.

**Controparte:** la parte avversaria in una controversia.

**Consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.):** svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio.





**Consulente tecnico di parte (C.T.P.):** libero professionista, al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l'incaricato esperto in uno specifico settore. Se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell'accertamento tecnico preventivo) incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice. Il giudice, infatti, con l'ordinanza di nomina del CTU, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare un loro consulente **tecnico**.

**Contraente:** soggetto che stipula l'assicurazione.

**Danno di natura contrattuale:** danno dovuto ad un inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.

**Danno extracontrattuale:** danno ingiusto conseguente a fatto illecito.

**Delitto colposo:** è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

**Delitto doloso:** qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

**Disdetta:** atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.

**D.P.R.:** il decreto del presidente della Repubblica.

**Esecuzione forzata:** è l'attuazione in via coatta del diritto del creditore. Si distingue in:

- **Espropriazione forzata**, attinente alle obbligazioni pecuniarie e consistente nel pignoramento dei beni del debitore con conseguente loro liquidazione;
- **Esecuzione forzata in forma specifica**, attinente alle obbligazioni di consegnare, di fare e di non fare e consistente nel conseguimento coatto di quanto dedotto in prestazione.

Presupposto processuale dell'esecuzione forzata è il titolo esecutivo, che formalmente legittima il creditore all'esperimento di azione esecutiva. Sono titoli esecutivi le sentenze, le scritture private autenticate (es cambiali), gli atti ricevuti da notaio o altro PU.

**Extragiudiziale:** nel linguaggio forense, estraneo al giudizio, che avviene fuori del giudizio e non fa parte degli atti giudiziari (accordi raggiunti fuori del tribunale).

**Fatto illecito:** inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.

**Imbarcazione da diporto:** ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 10 metri e fino a 24 metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666.

**Incidente:** sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale.

**Indennizzo/Risarcimento:** somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Ivass (precedentemente denominato Isvap):** Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni

**Mediazione:** istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili

**Leasing:** Con il contratto di leasing un soggetto (locatore o concedente) concede ad un altro (utilizzatore) il diritto di utilizzare un determinato bene a fronte del pagamento di un canone periodico. Alla scadenza del contratto è prevista per l'utilizzatore la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l'esercizio dell'opzione di acquisto comunemente chiamato riscatto.

**Locatario:** persona fisica/giuridica che riceve il veicolo in locazione.

**Massimale:** somma massima liquidabile dalla Società per ogni caso assicurativo denunciato limitatamente agli oneri indicati nell'art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione.

**Multa:** vedi Ammenda.

**Negoziante assistita:** accordo disciplinato dal Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014, mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.

**Nave da diporto:** ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

**Natante da diporto:** ogni unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666.

**Navigazione uso diporto:** navigazione effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro (art. 1 del D.Lgs. n. 171/2005).



**Navigazione uso privato:** navigazione effettuata a scopi diversi dal diporto dai quali esuli il fine di lucro. Rientrano in questo uso i motoscafi e le imbarcazioni:

- adibiti normalmente ad uso di persone o ditte nell'espletamento della loro attività;
- che effettuano il trasporto di merci o di materiali in conto proprio;
- con i quali Enti e Amministrazioni esplicano i servizi connessi al loro funzionamento.

**Navigazione uso pubblico:** si intendono rientranti in questa tipologie di uso, i natanti e le imbarcazioni fino a 25 tonnellate di stazza lorda adibiti a servizio pubblico di trasporto persone.

**Noleggjo:** In diritto si definisce locazione il contratto con il quale una parte detto locatore si obbliga a fare utilizzare ad un altro soggetto (conduttore o locatario/a) una cosa per un dato tempo, in cambio di un determinato corrispettivo (canone).

**Notifica:** attraverso la notifica si porta a conoscenza di un soggetto un determinato documento o atto processuale.

**Notizia di reato:** per poter dare inizio alle indagini preliminari – fase del procedimento penale antecedente rispetto all'eventuale processo - il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria devono acquisire una notizia di reato, che consiste nell'informazione che un reato sarebbe stato commesso da una o più persone non identificate (notizia generica) o identificate (notizia specifica). Il P.M. deve iscrivere immediatamente ogni notizia di reato, nel Registro delle notizie di reato ed è da questo momento che iniziano a decorrere i termini ordinari per lo svolgimento delle indagini.

**Perito:** Libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro.

**Polizza:** il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente ed Assicurato composto dalle Condizioni Generali di Assicurazione e dalle Condizioni Particolari di Polizza.

**Premio:** somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'assicurazione.

**Prescrizione:** è un istituto giuridico che concerne gli effetti giuridici del trascorrere del tempo. Essa ha valenza civile e penale. Nel diritto civile indica quel fenomeno che porta all'estinzione di un diritto soggettivo non esercitato dal titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge. La ratio della norma è individuabile nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici. In diritto penale determina l'estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo. La ratio della norma è che, a distanza di molto tempo dal fatto, viene meno sia l'interesse dello Stato a punire la relativa condotta, sia la necessità di un processo di reinserimento sociale del reo.

**Procedimento penale:** inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.

**Reato:** violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

**Recesso:** manifestazione di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico di origine contrattuale.

**Responsabilità contrattuale:** attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.

**Responsabilità extracontrattuale:** riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi *erga omnes* ( per tutti) e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.

**Rescissione:** attraverso l'azione di rescissione si permette a un soggetto che ha concluso contratto in condizioni di pericolo o di bisogno di sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra prestazioni contrattuali.

**Ricorso amministrativo:** è quello presentato agli Organi amministrativi: Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, etc..

**Risarcimento diretto:** nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni, è la procedura di rimborso assicurativo che dal 1° febbraio 2007 in caso d'incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili (o parzialmente non responsabili) di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore. Riguarda i sinistri nei quali siano coinvolti non più di due veicoli a motore, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di S. Marino o nello Stato Città del Vaticano), con danni a cose e lesioni personali al conducente non superiori ai nove punti di invalidità permanente.



**Risoluzione:** è un istituto che si riferisce a un vizio del contratto inteso non come “atto” bensì come “rapporto”: si tratta, infatti, di una disfunzione del rapporto contrattuale sopravvenuta e causata da una delle fattispecie descritte dal codice. La risoluzione può avvenire per inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità.

**Sanzioni amministrative:** la sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali.

**Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato):** giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perchè è scaduto il termine per poterlo fare, o perchè sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.

**Sequestro:** è un vincolo di indisponibilità materiale e giuridica del veicolo.

**Sinistro:** verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Società:** l'impresa assicuratrice **ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**

**Spese di giustizia:** spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.

**Spese di soccombenza:** spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.

**Spese legali:** onorari e diritti del patrocinatore ai sensi di legge.

**Spese liquidate:** spese spettanti all'avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.

**Spese peritali:** somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).

**Tacito rinnovo:** è una clausola che prevede il rinnovo automatico del contratto alla scadenza.

**Transazione:** accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

**Tutela Legale:** l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.

**Unità da Diporto:** ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto (natante da diporto, imbarcazione da diporto, nave da diporto).

**Valore in lite:** determinazione del valore della controversia.

**Veicolo:** mezzo di trasporto identificato in polizza dal numero di targa (a titolo esemplificativo autovettura, autocarro, moto, camper).



## Condizioni Generali di Assicurazione

**Definizioni:** si rinvia integralmente al Glossario.

### Art. 1 – Assicurati

Le garanzie previste all'Art. 16 Oggetto dell'assicurazione nella Sezione Tutela Legale e nella Sezione Perdite Pecuniarie vengono prestate a favore dell' Assicurato. In particolare le garanzie vengono prestate:

**Su veicolo o Su natante da diporto (ai sensi dall'Art. 3 del D. Lgs. 171/2005):**

al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al mezzo indicato in polizza.

OVVERO

**Su patente:**

per i casi assicurativi connessi alla circolazione di qualsiasi veicolo condotto dall'Assicurato, **purché la guida di tale veicolo sia consentita dalla categoria di patente assicurata indicata in polizza. Tale copertura non opera per la guida di natanti da diporto e per le controversie contrattuali relative al veicolo.**

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate **unicamente a favore dell'Assicurato- Contraente.**

### Art. 2 - Indicazioni e dichiarazioni

1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

2. ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (di seguito nominata per brevità Società), una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

### Art. -3 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

Qualora coesistano più coperture assicurative sul medesimo rischio, sottoscritte con diversi assicuratori, in caso di sinistro la Società sarà obbligata al pagamento degli oneri di cui all'art. 16 – Oggetto dell'Assicurazione applicando la ripartizione proporzionale in ragione delle somme complessivamente dovute secondo i rispettivi contratti assicurativi.

### Art. 4- Decorrenza e durata del contratto

1. Salvo la limitazione prevista dall'Art. 9 comma 2 e dall'Art . 6 della polizza, il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio e gli eventuali accessori sono stati corrisposti; in caso diverso è coperto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.

2. Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata, **mezzi legalmente equivalenti o telefax spedito** almeno **15 (quindici) 30 (trenta) 60 (sessanta) 90 (novanta) giorni prima della scadenza**, si rinnova tacitamente, ogni volta, per **1 (uno) anno**, ai sensi dell'Art. 1899 del Codice Civile.

### Art. 5 - Recesso in caso di sinistro

1. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al **30° (trentesimo) giorno** dopo la sua definizione, le parti possono recedere in forma scritta dal contratto mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo PEC e raccomandata a mani) o telefax, dando un preavviso di almeno **15 (quindici) giorni** rispetto alla data di effetto del recesso.

2. In ogni caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.



#### Art. 6 – Regolazione del premio

La presente polizza ha per base un elenco di veicoli assicurati inizialmente ed elencati all'allegato n°1.

Per i **veicoli / le patenti / i natanti / i veicoli e le patenti/ i veicoli e i natanti/ i natanti e le patenti/ i veicoli, i natanti e le patenti** che venissero inseriti in garanzia nel corso dell'annualità, oggetto della copertura assicurativa, il **premio sarà determinato in base alla tariffa di seguito riportata:**

FASCIA	PREMIO ANNUO IMPONIBILE
Fascia 1	€
Fascia 2	€
Fascia 3	€
Fascia 4	€

Per le inclusioni e/o esclusioni la garanzia ha effetto e/o cessa dalle ore **24.00 (ventiquattro)** del giorno di comunicazione della variazione all'Agenzia/Broker o alla Società.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di **1/360** per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro **30 (trenta) 45 (quarantacinque) 60 (sessanta)** giorni dal termine dell'annualità stessa tenendo conto delle inclusioni e delle esclusioni intervenute nel corso dell'annualità.

In caso di aumento del premio rispetto a quanto anticipato, il **Contraente è tenuto a pagare, assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce, anche la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.**

In caso di diminuzione del premio, la Società restituirà la parte di premio imponibile riscosso in più per il periodo trascorso, oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva.

**Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 30° (trentesimo) 45° (quarantacinquesimo) 60° (sessantesimo) giorno dalla data di comunicazione della Società.**

#### Art. 7 - Pagamento del premio

**1. Il premio è sempre determinato per il periodo di 1 (uno) anno**, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

**2. Se il Contraente non paga il premio alla firma o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, ai sensi dell'art 1901 del Codice Civile. Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del 15° (quindicesimo) 30° (trentesimo) 45° (quarantacinquesimo) 60° (sessantesimo) giorno successivo a quello di scadenza del contratto e riprende vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.**

**3. Qualora il Contraente non corrisponda la rata di premio entro 15 (quindici) 30 (trenta) 45 (quarantacinque) 60 (sessanta) giorni dalla scadenza, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.**

4. I premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero dell'intermediario al quale è assegnata la polizza.

**5. Qualora in sede di gestione del caso assicurativo, risulti che al momento della stipula della polizza sia stato assicurato parzialmente il valore della cosa assicurata, la Società liquiderà proporzionalmente le somme di cui all'art. 16 - Oggetto dell'assicurazione, a parziale deroga all'art. 1907 Codice Civile.**

#### Art. 8 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'Art. 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### Art. 9 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti :



- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le vertenze contrattuali.
- durante il periodo di validità della polizza, per tutte le altre prestazioni garantite.

3. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.

4. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'Art. 19 e 25, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.

5. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società.

6. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:

- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
- procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la prestazione garantita viene fornita a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

#### **Art. 10- Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa**

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione.

#### **Art. 11 - Disaccordo nella gestione del caso assicurativo**

1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

2. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

3. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

4. Qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

#### **Art. 12 - Estensione territoriale**

1. Per le vertenze contrattuali la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.

2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi insorti in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, si trovi in questi territori.

3. Limitatamente al rischio della navigazione da diporto e della giacenza in acqua del natante da diporto la garanzia vale entro i limiti geografici del mare Mediterraneo compreso tra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura del Canale di Suez, nonché nelle acque interne dei Paesi Europei.

#### **Art.13 – Indicizzazione – adeguamento del massimale, delle indennità e del premio**

1. Il massimale, le indennità assicurate e il relativo premio sono basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato dall'ISTAT - Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:

- a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il massimale, le indennità assicurate ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

2. Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale, le indennità assicurate ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia la Società che il Contraente hanno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento



della polizza, ed il massimale, le indennità assicurate ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.

3. In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società propone l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.

**4. Il Contraente ha comunque la facoltà di rinunciare all'aggiornamento proposto.**

#### **Art 14 - Oneri fiscali**

**Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.**

#### **Art. 15 - Rinvio e Lingua italiana o lingua tedesca**

1. I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

**2. Premesso che la lingua italiana è quella che fa fede ai fini del presente contratto, la Compagnia offre la possibilità al Contraente di madre lingua tedesca di ottenere copia dell'intero Fascicolo Informativo comprensivo delle Condizioni di assicurazione anche in lingua tedesca.**





## Condizioni particolari

### SEZIONE TUTELA LEGALE

#### Art. 16 - Oggetto dell'Assicurazione per la Sezione Tutela Legale

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza**.

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo **anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita;**
- **le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all'ambito di operatività della presente polizza: risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, contratti assicurativi, bancari e finanziari;**
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 19 comma 7;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti **purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 19 comma 7;**
- le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- Il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), **se non ripetuto dalla controparte;**
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- le spese sostenute dal contraente/assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.**

**Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Società ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.**

3. E' garantito l'intervento di un **unico legale** territorialmente competente ai sensi dell'Art. 20, comma 1, per ogni grado di giudizio.

#### Art. 17 –Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a:

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo,**
- **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

2. La Società non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 Codice di Procedura Penale).**

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.

4. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

#### Art. 18 – Prestazioni garantite Linea Argento / Linea Oro / Linea Oro Plus / Linea Platino

Per i **natanti da diporto** individuati sul frontespizio le garanzie valgono per i soggetti assicurati di cui all'Art. 1 per le seguenti prestazioni:

**A. Richiesta di risarcimento danni.** L'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti **per fatti illeciti di terzi connessi alla navigazione da diporto o alla giacenza in acqua del natante da diporto.**



La presente garanzia opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 22, punto 12), nel solo caso di natante da diporto condotto da persona che risulti in stato di ebbrezza.

**B. Controversie contrattuali con la Compagnia di assicurazione di RC del natante assicurato.** Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali proprie e di controparte, con valore in lite superiore a € 200,00 (duecento) relative all'assicurazione di Responsabilità Civile riguardanti il mezzo assicurato.

**C. Difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni.** La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente nautico compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.

**D. Difesa penale per delitti dolosi.** La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi connessi ad incidente nautico, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Gli Assicurati hanno l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

La Società rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

Nei casi in cui:

- il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione, o derubricazione del reato da doloso a colposo,
- l'Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione

la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

La prestazione opera in deroga all'esclusione di cui all'Art. 22 – punto 5), 12) e 20).

Per i veicoli e le patenti individuati sul frontespizio le garanzie valgono per i soggetti assicurati di cui all'Art. 1 per le seguenti prestazioni:

**1. Richiesta di risarcimento danni.** L'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale.

La copertura per la richiesta di risarcimento danni viene garantita con un massimale di € 100.000,00 (centomila) per caso assicurativo e senza limite annuo:

- per i sinistri con lesioni a persone superiori a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti in Italia;
- per tutti i sinistri con lesioni a persone avvenuti in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente si trovi in questi territori.

La presente garanzia opera anche in caso di violazione dell'Art. 186 NCds (guida sotto l'influenza dell'alcool) a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 22 lett. i).

**2. Controversie contrattuali.** Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, purchè con valore in lite superiore a € 200,00 (duecento).

La garanzia non opera se la polizza viene stipulata su patente.

**3. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.** La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.

3.1 Nel caso in cui al conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime la difesa penale viene garantita con i seguenti massimali per caso assicurativo e senza limite annuo:

- € 50.000,00 (cinquantamila) per la Linea Oro;
- € 100.000,00 (centomila) per le Linee Oro Plus e Platino.

3.2 A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 22 lett. i), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l.

Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

3.3 I commi 3.1 e 3.2 non operano in caso di acquisto della Linea Argento.

**4. Dissequestro del veicolo.** L'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;



**4.1 A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 22 lett. i), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l.**

**Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.**

**4.2 Il comma 4.1 non opera in caso di acquisto della Linea Argento.**

**5. Anticipo cauzione penale.** L'anticipo da parte della Società, fino ad un **importo massimo equivalente in valuta locale a € 15.000,00 (quindicimila)**, della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.**

L'anticipo viene concesso **previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società entro 1 (uno) mese dalla data di erogazione.**

**6. Assistenza dell'interprete per incidente stradale all'estero.** L'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.**

**7. Opposizione avverso sanzioni amministrative.** Proporre ricorso o opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata **in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso.**

**E' garantito inoltre il ricorso o l'opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie comminate in conseguenza di un incidente stradale.**

La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione o del ricorso.

L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale **entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso.**

**La presente garanzia opera a parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. 22 lettera a) limitatamente alla materia amministrativa**

**7.1 A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 22 lett. i), la presente prestazione viene garantita anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l.**

**Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.**

**7.2 Il comma 7.1 non opera in caso di acquisto della Linea Argento.**

**8. Difesa penale per delitti dolosi.** La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi **connessi ad incidente stradale, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

**Gli Assicurati hanno l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.**

**La Società rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.**

**Nei casi in cui:**

- **il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo,**
- **l'Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione**

**la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.**

La prestazione opera in deroga alle esclusioni di cui all'Art. 22 lett. e), i) e o).

**9. Controversie contrattuali con Compagnie di Assicurazioni Infortuni.** Controversie contrattuali con la Compagnia di assicurazione presso la quale il conducente abbia stipulato una polizza infortuni. **La presente garanzia opera esclusivamente in caso di morte e invalidità permanente dell'Assicurato a seguito di incidente stradale.**

**10. Opposizione avverso sanzioni amministrative di ritiro o sospensione della patente in caso di furto del veicolo, furto della targa o clonazione della targa del veicolo.** Proporre ricorso o opposizione avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro e/o sospensione della **patente di guida comminata** all'assicurato a causa della circolazione non autorizzata del proprio veicolo a seguito di furto o a causa della clonazione della targa del veicolo. **La prestazione vale solo per il Proprietario o il Locatario del veicolo assicurato.**



Sarà onere dell'Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare il furto del veicolo o la clonazione della targa.

La prestazione opera per un massimale di € 2.500,00 (duemilacinquecento) per caso assicurativo senza limite annuo.

La garanzia non opera se la polizza viene stipulata su patente.

#### **Art. 19 – Denuncia e gestione del caso assicurativo per la Sezione Tutela legale**

1. L'Assicurato deve presentare alla Società denuncia del caso assicurativo non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza.

2. La denuncia del caso dovrà essere completa, veritiera e corredata di idonea documentazione **incluso ogni mezzo di prova a disposizione necessario per permettere alla Società di tutelare gli interessi dell'Assicurato.**

A titolo esemplificativo, dovranno essere forniti:

- generalità e recapiti della controparte;
- estremi della controversia con l'indicazione delle pretese/contestazioni proprie e/o di controparte ed i riferimenti temporali della vicenda;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia dei documenti rilevanti (contratti, fatture, ricevute, verbali, certificati, fotografie ecc.);
- dichiarazioni testimoniali corredate da copia di un documento di identità del teste;
- copia dell'informazione di garanzia o di ogni altro atto notificato all'Assicurato.

In mancanza, **la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del caso, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.**

3. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, **la Società, gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare il bonario componimento della controversia. La Società si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell'assistenza del legale avanti al mediatore qualora la mediazione sia obbligatoria.**

4. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l'Assicurato comunica alla Società **gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di permettere alla Società di valutarne le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo** la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'Art. 20 **per la trattazione giudiziale.**

5. Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.

6. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora **l'impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del comma 4 del presente articolo.**

7. **E' necessario, pena la decadenza della garanzia, che la Società confermi preventivamente la copertura delle spese per :**

- **la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;**
- **la nomina di Consulenti Tecnici di Parte.**

8. La Società non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici.

#### **Art. 20 – Scelta del legale incaricato**

1. Limitatamente alla fase giudiziale l'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **purché iscritto:**

**a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;**

**b) presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale.**

**Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, la Società fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'Art. 16, comma 2 - Oggetto dell'assicurazione per la Sezione Tutela Legale.**

2. Se l'Assicurato non **comunica alla Società il nominativo del legale prescelto**, la Società **provvede direttamente alla nomina.**

3. L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato nonché fornirgli tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso per la difesa dei suoi diritti ed interessi.

4. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale in caso di conflitto di interessi con la Società.

5. **La Società non è responsabile dell'operato dei Legali.**



#### **Art. 21– Massimale per la Sezione Tutela Legale**

Gli oneri oggetto della garanzia previsti dall'Art. 18 Prestazioni garantite Linea Argento / Linea Oro / Linea Oro Plus / della presente Sezione, **sono rimborsati entro gli importi previsti sul frontespizio di polizza.**

#### **Art. 22– Esclusioni per la Sezione Tutela legale**

Per i natanti da diporto le garanzie non sono valide:

- 1) in materia fiscale ed amministrativa;
- 2) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- 3) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- 4) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili, imbarcazioni da diporto e navi da diporto (ai sensi dall'Art. 3 del D. Lgs. 171/2005);
- 5) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- 6) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- 7) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- 8) se il conducente non è abilitato alla guida del natante oppure se il mezzo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sul certificato o licenza di navigazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RC;
- 9) nel caso di natante con targa prova, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- 10) nel caso di natanti con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.92 n. 566)";
- 11) nel caso di natante dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il natante non sia guidato dal proprietario o da soggetti autorizzati;
- 12) nei casi di contestazione per navigazione sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza.
- 13) qualora il natante da diporto venga utilizzato per gare o competizioni sportive, compresi i relativi allenamenti, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel regolamento della gara;
- 14) nel caso di natante da diporto adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- 15) in caso di trasporto di persone o cose non effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- 16) in caso di insufficienza nelle misure e sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione del natante durante la giacenza in acqua;
- 17) in caso di controversie derivanti dall'alaggio e varo del natante o dalla giacenza a terra del natante;
- 18) per controversie relative a natanti adibiti a servizio pubblico;
- 19) per contestazioni e fatti connessi all'immigrazione clandestina;
- 20) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di navigazione sotto l'influenza dell'alcool;
- 21) per le vertenze con la Società;
- 22) per i casi di adesione a class action;
- 23) per vertenze con la Banca che intermedia il presente contratto.

Per i veicoli e le patenti le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall'Art. 3 del D. Lgs. 171/2005);
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;



- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005;
- i) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;
- l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- m) se il veicolo non è omologato;
- n) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso;
- o) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- p) per le vertenze con la Società;
- q) per i casi di adesione a class action;
- r) per vertenze con la Banca che intermedia il presente contratto.

#### SEZIONE PERDITE PECUNIARIE

##### Art. 23 – Oggetto della garanzia per la Sezione Perdite Pecuniarie

La Società assicura il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per le indennità previste dall'Art. 24 Indennità garantite – Linea Platino.

##### Art. 24 – Indennità garantite – Linea Platino

Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 18 - Prestazioni garantite – Linea Platino - la copertura viene estesa alle seguenti garanzie:

**1. Indennità Autoscuola.** Rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti della **Patente** e della **Carta di Qualificazione del Conducente o di altro Certificato di Abilitazione Professionale**, sottratti all'Assicurato.

Qualora la polizza sia stipulata su veicolo, la garanzia è valida per gli Assicurati individuati all'Art. 1 solo qualora la decurtazione dei punti della patente sia relativa a fatti avvenuti alla guida del mezzo assicurato.

Sarà pertanto onere dell'Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare la decurtazione connessa al mezzo assicurato.

**2. Indennità Zero Punti.** Rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione della **Patente** e della **Carta di Qualificazione del Conducente o di altro Certificato di Abilitazione Professionale** nel caso di perdita integrale dei punti da parte dell'Assicurato, purché dimostri di aver posseduto almeno 10 (dieci) punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo.

Qualora la polizza sia stipulata su veicolo, la garanzia è valida per gli Assicurati individuati all'Art. 1 solo qualora almeno una delle decurtazioni che ha portato all'azzeramento dei punti sia relativa a fatti avvenuti alla guida del mezzo assicurato.

Sarà pertanto onere dell'Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare la decurtazione connessa al mezzo assicurato.

##### Art. 25 – Denuncia e gestione del caso assicurativo per la Sezione Perdite Pecuniarie

L'Assicurato deve presentare alla Società denuncia del caso assicurativo entro i termini di prescrizione previsti dall'Art. 2952 c.c., secondo comma, producendo copia della lettera del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture riepilogativa dei punti patente con annotazione delle decurtazioni subite, della documentazione fiscalmente valida comprovante i costi sostenuti, nonché, quando richiesto, di copia della documentazione dell'avvenuta riattribuzione del nuovo punteggio.

La Società, ricevuta la denuncia del caso assicurativo e verificata l'operatività delle garanzie di polizza e la completezza della documentazione ricevuta, provvede al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato.





#### **Art. 26 – Massimale per la Sezione Perdite Pecuniarie**

Per le garanzie di cui all'Art. 24 – **Indennità garantite – Linea Platino**, gli oneri e le spese oggetto delle Indennità, sono rimborsati, per caso assicurativo senza limite annuo:

- entro il limite di € 1.000,00 (mille) per le Indennità Autoscuola e Zero Punti Patente,
- entro il limite di € 5.000,00 (cinquemila) per le Indennità Autoscuola e Zero Punti relative alla Carta di Qualificazione del Conducente o altro Certificato di Abilitazione Professionale.

#### **Art. 27 – Esclusioni per la Sezione Perdite Pecuniarie**

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate, del conducente o del Contraente;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005;
- i) se il veicolo non è omologato;
- l) per le vertenze con la Società;
- m) per i casi di adesione a class action;
- n) per vertenze con la Banca che intermedia il presente contratto.





**ALLEGATO**

<u>Allegato n°.</u>	<u>Polizza N°</u>
1	

**DATI MEZZO/I ASSICURATO/I**

<b>Targa o telaio veicolo / Nr. identificazione natante da diporto</b>	<b>Tipo di veicolo / natante da diporto assicurato</b>

**DATI PATENTE/I ASSICURATA/E**

<b>Assicurati – Cognome e nome</b>	<b>Codice fiscale</b>	<b>Categoria di Patente</b>

